

COMUNE DI NOVELLO

C.A.P. 12060 - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 1 - TEL. 0173/731147 - FAX 0173/731441 - PART. IVA 00520260043

REGOLAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA

Art. 1

Istituzione della Fiera di S. Lucia e della Fiera d'Estate

Sono istituite la Fiera di S. Lucia e la Fiera d'Estate.

La Fiera di S. Lucia si svolge il 13 dicembre di ogni anno o festività più vicina a tale data.

La Fiera d'Estate si svolge annualmente la prima o seconda domenica di agosto.

Art. 2

Soggetti partecipanti

Possono esporre alle fiere:

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;
 - b) imprese artigiane o loro consorzi ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443;
 - c) imprese agricole singole od associate;
 - d) cooperative e loro consorzi, sempreché iscritte al registro prefettizio;
 - e) associazioni riconosciute di produttori agricoli ai sensi delle vigenti leggi;
 - f) imprese industriali;
- operanti in tutti i settori merceologici.

E' inoltre ammessa la vendita con il sistema del battitore.

Art. 3

Competenze del servizio

L'amministrazione comunale determina con ordinanza del Sindaco per ciascuna edizione l'ambito territoriale di svolgimento della fiera nel rispetto delle limitazioni e dei divieti di cui all'art. 20 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 nonché delle dimensioni massime dei posteggi.

L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi antecedenti lo svolgimento della fiera.

Art. 4

Termine presentazione domande

Le domande degli operatori tendenti a frequentare la fiera dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate impersonalmente al Sindaco di Novello, esse dovranno essere consegnate o spedite con plico raccomandato A.R. all'ufficio protocollo del Comune di Novello. Le domande dovranno essere presentate al predetto ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla data della manifestazione. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande inviate a mezzo raccomandata A.R. si fa riferimento alla data di spedizione. Le domande presentate dopo tale data saranno prese in considerazione se vi sarà disponibilità.

Art. 5

Modalità e posteggi

Alla fiera possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sulle fiere ed in base alle seguenti priorità:

1. autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione al numero di presenze alle fiere;
2. titolari dell'autorizzazione di cui sopra in relazione alla data d'inizio dell'attività;
3. titolari di autorizzazione al commercio informa itinerante in relazione alla data di inizio dell'attività;
4. titolari altre autorizzazioni.

I posti che risulteranno non occupati dai concessionari il giorni di svolgimento della fiera saranno assegnati mediante il ricorso alla graduatoria di cui al comma precedente ed, in caso di aspiranti aventi medesime posizioni in graduatoria, mediante sorteggio.

Art. 6

Orario

L'orario dell'attività di vendita della fiera, tenuto conto del periodo in cui dovrà svolgersi il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 3. L'assegnazione dei posti di cui all'ultimo come dell'art. 5 verrà effettuata un'ora prima della fiera.

Art. 7

Norme particolari per la vendita di derrate alimentari, polli, conigli

Le derrate alimentari poste in vendita in fiera devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a 0,70 [m], fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti. In fiera è fatto, inoltre, divieto di vendere derrate alimentari o bevande non atte al consumo o non conformi alle disposizioni sanitarie.

A tale effetto si considerano destinate alla vendita tutte le merci presso il posto di vendita anche se non esposte al pubblico.

E' vietata la vendita di bevande alcoliche e di materiale o derrate soggetti alla prevenzione incendi. Nella fiera la vendita di polli e conigli venuti allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con i piani di marmo, acciaio inossidabile od altro materiale lavabile, con vetrina di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerata e la merce esposta protetta con reti, tende anti mosche o vetri scorrevoli.

Nella fiera è, altresì, proibito uccedere, spennare ed eviscerare animali; i polli dovranno essere messi in vendita già spennati e eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte di agricoltori produttori diretti.

Art. 8

Divieti

E' vietato in fiera:

- ∇ occupare spazi non regolarmente concessi;
- ∇ ingombrare il passaggio e ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- ∇ attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- ∇ gettare derrate o altro nel luogo di passaggio;
- ∇ macellare animali di qualsiasi specie;
- ∇ ogni azione che possa turbare l'ordine della manifestazione;
- ∇ tenere abbigliamento contrario a norme d'igiene;
- ∇ accendere fuochi;

- ∇ usare mezzi acustici;
- ∇ tenere cani;
- ∇ superare con i cumuli delle merci l'altezza di 1,4 [m] dal suolo;
- ∇ esporre la merce a filo tenda (la stessa deve essere esposta a filo banco);
- ∇ effettuare allacciamenti elettrici volanti con abitazioni private.

Art. 9

Prezzi

Tutta la merce esposta per la vendita deve avere un cartellino indicante il prezzo di vendita.

Art. 10

Pulizia area occupata

Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.

Tutti i rifiuti dovranno essere immessi in sacchetti di plastica a perdere a cura di ogni singolo espositore. Tali sacchetti dovranno essere lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà risultare pulita e sgombra alla fine della fiera.

La pulizia del suolo dovrà comunque essere mantenuta per tutto lo svolgimento della manifestazione.

Art. 11

Responsabilità

L'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.

Art. 12

Tassa occupazione suolo pubblico e diritto fiera

La tassa di occupazione del suolo pubblico è determinata dall'apposito regolamento di occupazione deliberato dall'amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11/02/1995 e s.m.i.

Il diritto di fiera è fissato dall'amministrazione comunale annualmente e si intende confermato per gli anni successivi nel caso in cui non venisse adottato apposito atto deliberativo. E' fatto obbligo ai concessionari di esporre al pubblico il contrassegno attestante il rilascio della concessione, unitamente alla ricevuta del pagamento delle prescritte tasse e diritti di fiera.

Art. 13

Impianti sul suolo

E' vietato danneggiare gli impianti ed il luogo della fiera con particolare riferimento al suolo. I contravventori, oltre alle previste sanzioni, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.